



COMUNE DI POLISTENA

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 10

del 29-04-2016

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) componente TASI: conferma aliquote.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 16:45, ed in continuazione, in Polistena e nella solita sala delle adunanze Consiliari.

Il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti, notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, si è riunito, sotto la presidenza del PRESIDENTE Borgese Angelo, in adunanza **Ordinaria** e seduta Pubblica di Prima convocazione, con l'intervento dei Signori:

COGNOME e NOME	P/A	COGNOME e NOME	P/A
TRIPODI MICHELE	P	Zerbi Norman	A
Policaro Marco	P	Tropepi Bianca	P
Creazzo Antonietta	P	Muschera' Antonio	P
Martello Maria Valentina	P	SPANO' MICHELANGELO	A
Arevole Giuseppe	P	Ruello Alba	P
Scali Laura	P	Ferrandello Francesco	P
Borgese Angelo	P	Baglio Antonio	P
POLITANO' GIUSEPPE	P	GIANCOTTA ANNA	P
Politano' Luigia	P		

Assegnati n. 17 In carica n. 17 Presenti n.. 15 Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. LAMPASI DANIELA.

Il Presidente, constatato che l'adunanza è legale a termini dell'art. 39 del T.U.E.L. Decr.Lgs 267/2000 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Consiglieri presenti/assenti ad inizio trattazione del presente argomento:

Presenti n. 15 TRIPODI - POLICARO - CREAZZO - MARTELLO - AREVOLE - SCALI -
:
BORGESSE - POLITANO' Giuseppe - POLITANO' Luigia - TROPEPI -
MUSCHERA' - RUELLO - FERRANDELLO - BAGLIO - GIANCOTTA

Assenti n. 2 : ZERBI - SPANO'.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco:

ricordo come la legge di stabilità abbia abolito la TASI prima casa, fermo restando che la TASI è collegata all'IMU e non può superare una determinata aliquota. Il mancato introito TASI dovuto all'abolizione è rimborsato dallo Stato.

Uditi gli interventi:

consigliera Giuncotta:

ribadisco quanto detto, posto che anche la Tasi è stata deliberata oltre il 31.07.2015. La legittimità, la legalità, la trasparenza sono gli strumenti attraverso cui i cittadini devono pagare. Se c'è qualcosa che non va bisogna assumersene la responsabilità. Ritengo che fare un bilancio sulla base delle tariffe deliberate oltre il 31.07.2015 non sia corretto.

Sindaco:

ritengo che, approvando le tariffe contestualmente al bilancio, l'amministrazione abbia operato nella legalità. Peraltro, non abbiamo ricevuto alcun ricorso nè da parte dei cittadini, nè da parte del governo. Una cosa è un atto nullo altro è un atto annullabile che è efficace e fino a quando non è annullato è valido. Il governo non ha alcun diritto di chiedere di riscuotere e poi non consentire ai Comuni di governare. Noi non facciamo gli esattori per conto del governo, siamo stati eletti e vogliamo governare. Siamo vivendo in un momento storico terribile dove le scelte vengo fatte anche per dispetto da parte del governo Renzi, si veda il caso Napoli.

consigliera Giuncotta:

io non remo contro la sua barca, ma vorrei approdare in un porto sicuro e salvaguardare i conti del Comune. Sono vicina al pensiero dei sindaci di tutta Italia e se la nazione sta naufragando non può essere certo colpa dei Comuni, ma dobbiamo rispettare le regole.

Sindaco:

le regole sono state rispettate.

VISTA la proposta di deliberazione del responsabile della ripartizione finanziaria di seguito riportata:

"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- *l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;*
- *la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;*
- *il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;*

Ricordato che la TASI:

- *era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;*
- *ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;*
- *è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;*
- *è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;*

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- *l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;*
- *la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;*

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 250.000,00, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge

statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 03.10.2014;

Richiamato in particolare l'art. 25 del Regolamento, il quale stabilisce:

- a) un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore;

Richiamata la propria deliberazione n. 20 in data 10/08/2015, con la quale, per l'anno di imposta 2015, è stato deciso:

- l'applicazione della TASI nella misura del 2,4 per mille;

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2015 ammonta a €. 379.279,76;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto, per l'anno 2016, di confermare l'aliquota TASI al 2,4 per mille (nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015);

Stimato in €. 160.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 29 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- parchi, verde pubblico e tutela ambientale;
- viabilità circolazione stradale e servizi connessi;
- polizia locale;
- illuminazione pubblica.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, l'aliquota TASI per l'anno 2016 nella misura del **2,4 per mille**;

2) di confermare, per l'anno 2016, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 applicata sulle seguenti fattispecie imponibili: immobili che pagano l'IMU con l'aliquota ordinaria dell'1,06;

3) di determinare per l'esercizio 2016 l'aliquota TASI nella misura dello **0 (zero) per mille** a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, nonché per le relative pertinenze, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

4) di dare atto che il gettito stimato della TASI 2016 è di euro 160.000,00 ed è destinato al finanziamento delle spese dei servizi indivisibili quali:

- parchi, verde pubblico e tutela ambientale;
- viabilità circolazione stradale e servizi connessi;
- polizia locale;
- illuminazione pubblica;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2016,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267."

* * * * *

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile della ripartizione finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147 D.Lgs n. 267/2000, allegati all'originale del presente atto;

Con voti favorevoli di n. 11 consiglieri - contrari : 4 (Giancotta – Baglio – Ferrandello – Ruello) - astenuti : //, espressi nelle forme ed ai sensi di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta e pertanto:

1) **DI CONFERMARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, l'aliquota TASI per l'anno 2016 nella misura del **2,4 per mille**;

2) **DI CONFERMARE**, per l'anno 2016, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 applicata sulle seguenti fattispecie imponibili: immobili che pagano l'IMU con l'aliquota ordinaria dell'1,06;

3) **DI DETERMINARE** per l'esercizio 2016 l'aliquota TASI nella misura dello **0 (zero) per mille** a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, nonché per le relative pertinenze, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

4) **DI DARE ATTO** che il gettito stimato della TASI 2016 è di euro 160.000,00 ed è destinato al finanziamento delle spese dei servizi indivisibili quali:

- parchi, verde pubblico e tutela ambientale;
- viabilità circolazione stradale e servizi connessi;
- polizia locale;
- illuminazione pubblica;

5) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

6) **DI PUBBLICARE** le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione dei consiglieri presenti e votanti espressa ai sensi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

=====

PARERE: Il Responsabile del servizio, GALATA' ANTONIO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la **Regolarità tecnica**: Favorevole

Data: 27-04-2016

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to **GALATA' ANTONIO**

PARERE: Il Responsabile del servizio, GALATA' ANTONIO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la **Regolarità Contabile**: Favorevole

Data: 27-04-2016

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to **GALATA' ANTONIO**

Letto, approvato e sottoscritto

PRESIDENTE
F.to Borgese Angelo

SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAMPASI DANIELA

<p>La suddetta delibera è stata affissa all'Albo Pretorio, agli effetti della pubblicazione, il giorno 23-05-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Polistena lì 23-05-2016</p> <p>L'IMPIEGATO ADDETTO F.to LONGO FRANCESCO</p> <p>SEGRETARIO COMUNALE F.to LAMPASI DANIELA</p>	<p>Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 dal 23-05-2016 al 07-06-2016</p> <p>Polistena li</p> <p>IL MESSO COMUNALE F.to</p>
--	---

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 23-05-2016:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - 4° comma - D. Lgs 267/2000.

Polistena lì

SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAMPASI DANIELA

è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134 - 3° comma - D. Lgs 267/2000 essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Polistena lì

SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAMPASI DANIELA

Copia conforme all' originale

Polistena lì

SEGRETARIO COMUNALE
LAMPASI DANIELA